SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero della pubblica istruzione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Brescia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

97A6777

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Pescara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla

Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Pescara, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Pescara, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A6512

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 agosto 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.V.R. Autotrasporti veneti riuniti a r.l.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Rovigo, e nomina di tre commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 luglio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa A.V.R. Autotrasporti veneti riuniti, con sede in Rovigo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 14 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa A.V.R. Autotrasporti veneti riuniti, con sede in Rovigo, costituita per rogito notaio Ponzi G., in data 3 ottobre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori: avv. Stefano Vero nato a Padova il 21 gennaio 1967 e ivi residente in via A. Riva Villasanta n. 18, rag. Dalmato Politeo nato a Feltre (Belluno) il 12 agosto 1946 e residente a Padova in via Francesco Scipione Orologio n. 6 e avv. Carlo Martino residente a Roma in via Città della Pieve n. 19, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6761

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 4 agosto 1997.

Disposizioni relative alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 luglio 1987 e successive modifiche, relativo all'Organizzazione comune di mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2046/89 del 19 giugno 1989 e successive modifiche, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie previste agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/1987;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1989 n. 452, recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto la comunicazione della Commissione U.E. n. 21753 del 30 maggio 1997, con la quale la Commissione stessa ha ritenuto che le misure proposte in ordine all'applicazione dell'art. 17 par. 1, lettera *C*, del regolamento (CEE) n. 2046/1989, così come risulta modificato dal regolamento CE n. 2468/1996, offrono le garanzie necessarie ai fini della corresponsione del prezzo minimo al produttore da parte del distillatore;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 18, par. 3, del regolamento CEE n. 2046/1989, così come risulta modificato dal regolamento CEE n. 2468/1996, di procedere per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione alla corresponsione dei prezzi e degli aiuti in maniera differenziata;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di stabilire i termini per il completamento delle prestazioni viniche per i produttori che hanno adempiuto per almeno il 90% al proprio obbligo, così come previsto dall'art. 11 del regolamento CEE n. 2046/1989;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto riguarda la distillazione di cui all'art. 35 del regolamento (CEE) n. 822/1987 relativo alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione la prova da parte del distillatore di aver corrisposto al produttore il prezzo minimo di acquisto delle vinacce e delle fecce, ai sensi della lettera *C*, par. 1, dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2046/1989, così come modificato dal regolamento (CEE) n. 2468/1996, si considera fornita alle seguenti condizioni:

A) il distillatore presenti un elenco nominativo dei produttori che hanno consegnato in distilleria le vinacce e le fecce, con le relative date di consegna e le quantità distillate, corredato da una dichiarazione attestante di aver pagato il prezzo minimo di acquisto nei termini stabiliti;

B) i produttori interessati non abbiano comunicato all'A.I.M.A., entro due mesi dalla scadenza del termine di pagamento previsto dalla normativa comunitaria, mediante lettera raccomandata a.r., di non avere ricevuto il prezzo minimo di acquisto da parte del distillatore per i quantitativi di sottoprodotti consegnati in distilleria;

C) il distillatore costituisca una cauzione pari al 110% dell'importo dell'aiuto richiesto, che sarà liberata non appena l'A.I.M.A. avrà accertato la condizione prevista alla precedente lettera *A)*».

Art. 2.

In conformità all'art. 18, parag. 3, del regolamento CEE n. 2046/1989 per l'alcool ottenuto dalla distillazione di cui all'art. 35 del regolamento (CEE) n. 822/1989, si procede al pagamento degli aiuti e dei prezzi di acquisto agli aventi diritto in misura differenziata in relazione alle diverse materie prime distillate, (vinacce, fecce o vino) secondo le modalità previste dall'A.I.M.A.

Art. 3.

In conformità all'art. 11, par. 2, del regolamento (CEE) n. 2046/1989, citato nelle premesse, i produttori vinicoli soggetti all'obbligo della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e che abbiano ottemperato all'obbligo, entro i termini previsti, almeno per il 90%, possono completare il loro obbligo consegnando vino per il quantitativo residuo entro il 30 aprile della campagna successiva.

Il vino oggetto del completamento deve essere distillato entro il successivo 31 maggio, mentre l'alcool può essere consegnato all'A.I.M.A. entro il 30 giugno del medesimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 243

97A6762

DECRETO 6 agosto 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 1° agosto 1995 relativamente alla compilazione dei modelli di dichiarazione di raccolta uva e produzione vino per la parte concernente i soggetti che provvedono alla consegna e alla trasformazione delle uve da mensa.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1995 - supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1995 concernente l'adozione dei nuovi «modelli di dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino» e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1997 n. 131 contenente disposizioni riguardanti «il divieto di vinificazione per le uve da mensa e modalità applicative per la vinificazione delle uve a duplice attitudine»;

Ritenuta l'opportunità di apportare integrazioni alle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 1° agosto 1995, al fine di definire, in particolare, taluni adempimenti relativi alla compilazione dei modelli di dichiarazione da parte dei soggetti che provvedono alla consegna e alla trasformazione delle uve da mensa;

Decreta:

Articolo unico

1. I modelli per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vitivinicola allegati al decreto ministeriale 1° agosto 1995 sono integrati, a decorrere dalla campagna 1997/1998, dal modello e dagli allegati annessi al presente decreto.

Le istruzioni per la compilazione relative agli allegati M2 e F4 sono contenute nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.

2. All'art. 4 del decreto ministeriale 1° agosto 1995 è aggiunto il seguente comma:

I produttori obbligati alla presentazione del modello allegato M2 che cedono il mosto ottenuto dalla trasformazione delle uve da mensa, devono allegare alla propria dichiarazione l'elenco di coloro ai quali hanno ceduto detto prodotto con le indicazioni che figurano nelle istruzioni allegate.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1997
Registro n. 2, Politiche agricole, foglio n 244

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI M2, F4

Si premette che i modelli M1 ed F3 sono riservati esclusivamente alla dichiarazione relativa ai produttori delle varietà «Moscato di Terracina» prodotto dalle uve nella provincia di Latina e della varietà «Regina» e «Regina dei vigneti» prodotte nella provincia di Chieti che eccedono le quantità massime ammesse a dare vino da tavola previste all'art 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1997, per le uve destinate alla vinificazione.

Pertanto, risulta evidente che essendo proibita la vinificazione delle uve da mensa i soggetti che hanno prodotto e/o acquistato uve da mensa e/o ottenuto mosto da uve da mensa devono compilare l'allegato M2 e il modello F4, nel caso di cessione delle uve medesime.

ALLEGATO M2

UVE DA MENSA
DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO

Questo allegato deve essere compilato dai soggetti che hanno prodotto e/o acquistato uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto. Sono altresì obbligati alla compilazione i soggetti che hanno proceduto all'acquisto di uve da mensa ai fini della trasformazione in mosto e le hanno cedute prima del 30 novembre.

L'allegato M2, debitamente firmato dal dichiarante, deve essere trasmesso secondo le stesse modalità di presentazione indicate nelle avvertenze generali alla dichiarazione vitivinicola, insieme con la prima pagina del modello di dichiarazione stessa (quadro *A* e quadro *B*).

Quadro *A* (dati relativi all'identificazione del dichiarante).

Deve contenere i dati anagrafici e deve essere compilato da tutti i soggetti obbligati.

Quadro *C* (dati relativi alla raccolta delle uve da mensa).

Devono essere indicate le quantità, la superficie e la resa delle uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto.

Vanno altresì specificate le uve destinate alla trasformazione in mosto in proprio e/o alla cessione.

Quadri *D* e *E*.

Vanno indicate le quantità con le relative superfici delle uve acquistate e cedute e la resa.

Quadro *G* (dati relativi alla trasformazione in mosto).

Devono essere indicati i quantitativi di uve da mensa, distinti tra quelli di origine propria e quelli acquistati, utilizzati per la trasformazione in mosto nonché e mosto ottenuto con la relativa superficie e resa.

ALLEGATO F4

ATTESTATO DI CONSEGNA DELLE UVE DA MENSA
DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO

Deve essere compilato dai soggetti che cedono uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto.

Quadri *A1* e *A2*.

Devono essere riportati i dati identificativi del fornitore e del destinatario.

Quadro *F* (dati relativi alle uve da mensa consegnate).

Devono essere indicate le quantità. Le superfici delle uve cedute e la resa.

L'allegato F4, compilato dal fornitore che ne tratterrà una copia per se sarà trasmesso al destinatario almeno 6 giorni prima del termine ultimo stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Il destinatario, dopo aver apposto anche la propria firma, allegherà l'originale alla propria dichiarazione da inviare al Ministero nonché copia agli altri indirizzi indicati nelle modalità di presentazione ed al soggetto fornitore.

Elenco destinatari

Deve essere compilato dai soggetti obbligati alla presentazione dell'allegato M2 che cedono il mosto ottenuto dalla trasformazione delle uve da mensa. Tali soggetti, che non devono presentare l'allegato F4, devono compilare, in allegato alla propria dichiarazione l'elenco contenente:

— nominativo, (nome, cognome, ragione sociale), indirizzo completo, partita IVA, quantitativo ceduto, relativi a tutti i soggetti ai quali hanno ceduto il mosto.

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
A.I.M.A. - CENTRO PER LA GESTIONE DELLO SCHEDARIO VITICOLO

DICHIARAZIONE VITIVINICOLA

(REG CEE N 3929 del 17 Dicembre 1987 della Commissione)

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

CAMPAGNA VITIVINICOLA 19 . /19

☐ RACCOLTA UVE

☐ PRODUZIONE VINICOLA

(Barrare entrambe le caselle se la dichiarazione si riferisce sia alla raccolta uve che alla produzione vinicola)

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE

SEZ. I (Dati anagrafici)

1 **DICHIARANTE**

PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)

COGNOME (per le ditte individuali) O RAGIONE SOCIALE (per le aziende e gli organismi associativi)

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA — PROV

2 **DOMICILIO O SEDE LEGALE**

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COMUNE — PROV — CAP

Se la sede dello stabilimento enologico non coincide con il domicilio o sede legale, o nel caso di più stabilimenti, compilare uno o più Allegati A1

SEZ. II (Informazioni relative ai dichiaranti che presentano dichiarazione di raccolta uve)

1

SUPERFICIE VITATA IN PRODUZIONE CONDOTTA DAL DICHIARANTE					
TOTALE		IN PROPRIETA		CONDOTTA AD ALTRO TITOLO	
ettari	are	ettari	are	ettari	are

Indicare se la totalità dell'uva raccolta è stata ceduta ad un solo soggetto SI NO

In caso affermativo compilare il rigo sottostante

2 **DATI ANAGRAFICI DELL'ACQUIRENTE CUI È STATA CEDUTA LA TOTALITÀ DELL'UVA RACCOLTA**

RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME — PARTITA IVA

SEZ. III (Informazioni relative ai dichiaranti che presentano dichiarazione di produzione vinicola)

Indicare se il dichiarante è:

PRODUTTORE VINICOLO SINGOLO: ☐ DA UVE PROPRIE ☐ DA UVE E/O ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO ACQUISTATI

(barrare entrambe le caselle se produttore da uve proprie, e da uve e/o altri prodotti a monte del vino acquistati)

PRODUTTORE VINICOLO ASSOCIATO: ☐ CANTINA SOCIALE ☐ ALTRA ASSOCIAZIONE COOPERATIVA

Indicare se la produzione della campagna in corso supera i 100 ettolitri SI NO

QUADRO B - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

SEZ. I (Elenco allegati)

	numero:		numero:
		☐ Allegato M1 (uve da mensa a duplice attitudine)	
☐ Allegati A1 (stabilimenti enologici)		☐ Allegati F3 (attestati di consegna uve da mensa a duplice attitudine)	
☐ Allegati F1 (attestati di consegna)		☐ Allegato M2 (uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto)	
☐ Allegati F2 (attestati di consegna sostitutivi)		☐ Allegati F4 (attestati di consegna uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto)	

SEZ. II (Spazio riservato all'Amministrazione Comunale)

Dichiarazione numero — presentata il (giorno, mese, anno)

TIMBRO DEL COMUNE

presso il Comune di:

Codice ISTAT (Provincia, Comune) — Denominazione del Comune — Prov

(Firma dell'incaricato alla ricezione)

ORIGINALE PER LO SCHEDARIO VITICOLO

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
A.I.M.A. - CENTRO PER LA GESTIONE DELLO SCHEDARIO VITICOLO

ALLEGATO M2 - UVE DA MENSA DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)

COGNOME E NOME (per le ditte individuali) O RAGIONE SOCIALE (per le aziende e gli organismi associativi)

QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE DA MENSA

		UVA RACCOLTA					DESTINAZIONE DELL'UVA RACCOLTA	
		1 BIANCHE Quintali	2 NERE Quintali	3 TOTALE (1+2) Quintali	4 SUPERFICIE Ettari Are	5 RESA Q li/Ha	6 TRASFORMAZ. IN PROPRIO Quintali	7 CESSIONE PER TRASFORMAZ Quintali
C1	UVE DA MENSA DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO							

QUADRO D - DATI RELATIVI ALLE UVE DA MENSA RICEVUTE

		1 BIANCHE Quintali	2 NERE Quintali	3 TOTALE (1+2) Quintali	4 SUPERFICIE Ettari Are	5 RESA Q li/Ha
D1	UVE DA MENSA DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO					

QUADRO E - DATI RELATIVI ALLE UVE DA MENSA CEDUTE

		1 BIANCHE Quintali	2 NERE Quintali	3 TOTALE (1+2) Quintali	4 SUPERFICIE Ettari Are	5 RESA Q li/Ha
E1	UVE DA MENSA DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO					

QUADRO G - DATI RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO DELLE UVE DA MENSA

		UVE UTILIZZATE PER LA TRASFORMAZIONE IN MOSTO					MOSTO OTTENUTO (in ettolitri di vino feccioso)		
		COLORE	1 UVE PROPRIE Quintali	2 UVE ACQUISTATE Quintali	3 TOTALE (1+2) Quintali	4 SUPERFICIE Ettari Are	COLORE	5 QUANTITÀ Ettolitri	6 RESA Hl/Ha
G1	UVE DA MENSA DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO	N					R		
		B					B		
G2	TOTALE								

FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________ DATA giorno mese anno

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

A.I.M.A. - CENTRO PER LA GESTIONE DELLO SCHEDARIO VITICOLO

ALLEGATO F4 - ATTESTATO DI CONSEGNA DELLE UVE DA MENSA DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO

QUADRO A1 - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL FORNITORE

PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

PROV

2 **DOMICILIO O SEDE LEGALE**

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE

PROV

C A P

QUADRO A2 - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO

CODICE FISCALE

PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)

COGNOME E NOME (per le ditte individuali) O RAGIONE SOCIALE (per le aziende e gli organismi associativi)

QUADRO F - DATI RELATIVI ALLE UVE DA MENSA CONSEGNATE

		1 BIANCHE Quintali	2 NERE Quintali	3 TOTALE (1+2) Quintali	4 SUPERFICIE Ettari Are	5 RESA Q li/Ha
F1	UVE DA MENSA DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE IN MOSTO					

FIRMA DEL FORNITORE ____________________ DATA giorno mese anno

FIRMA DEL DESTINATARIO ____________________ DATA giorno mese anno

97A6738

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 3 giugno 1997.

Inclusione dell'area archeologica dell'ex lago di Bientina (o Sesto) ricadente nei comuni di Capannori, Porcari, Altopascio in provincia di Lucca e nei comuni di Bientina e Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa fra le zone di interesse archeologico.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, articolo 1, lettera «m»;

Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225 con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la deliberazione n. 23 del 20 marzo 1991 con la quale il consiglio provinciale della provincia di Lucca prendeva atto della perimetrazione, localizzazione e consistenza nel territorio provinciale delle categorie di beni elencati al quinto comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431, fra i quali veniva indicato l'alveo dell'ex lago di Bientina quale zona di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera «m», della richiamata legge n. 431/1985, e trasmetteva la delibera stessa alla regione Toscana - dipartimento ambiente;

Considerato che la regione Toscana non ha adottato alcun provvedimento formale di vincolo per la zona predetta;

Considerato che la soprintendenza archeologica di Firenze con nota n. 26845 dell'11 dicembre 1996 ha trasmesso la proposta di inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera «m», della sopracitata legge 8 agosto 1985, n. 431, dell'area archeologica dell'ex lago di Bientina (o Sesto) ricadente nei comuni di Capannori, Porcari, Altopascio in provincia di Lucca e nei comuni di Bientina e Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa e così delimitata: a settentrione dall'Autostrada Firenze-Mare, a partire dal cavalcavia della strada comunale del Renaio, in comune di Porcari, e, procedendo lungo la stessa in direzione di ponente, fino a raggiungere il punto di q 11, 125 m a Ovest del miliario km 58 della stessa autostrada (cartografia IGM), entrando in comune di Capannori, da qui piega pressoché in rettifilo verso mezzogiorno, attestandosi a Nord e a Sud del Canale Rogio su vie campestri, fino a raggiungere la strada comunale di Circonvallazione, che segue per tutto il suo corso, fino al tabernacolo sito al bivio della strada campestre non denominata subito a N-O della località Porto, segue poi detta strada campestre che fiancheggia il rio Forra, canalizzato, raggiungendo infine la strada vicinale di confine, di cui segue l'andamento grossolanamente NO-SE fino al bivio segnato nella cartografia IGM da quota 7, e corrispondente al ponticello sulla Fossa Cinque di Ponente, segue la detta Fossa, ormai in direzione E-O, fino al confine comunale (e di provincia) Capannori-Bientina, donde diventa rettifilo che, in direzione SSO, corre parallelo al Canale emissario, ad una distanza da questo di m 500, fino al Fosso Uno, in comune di Bientina, volge di nuovo verso ESE, seguendo detto Fosso Uno, fino alla strada provinciale Bientina-Altopascio, su cui si attesta, proseguendo verso SSO, per m 125, divenendo da qui rettifilo E-O fino alla tangente con il Rio dei Ponticelli, da qui si trasforma di nuovo in rettifilo in direzione NNE, parallelo ad Est alla citata strada provinciale, per m 3700. addentrandosi in comune di Castelfranco di Sotto, e sfruttando poi una strada campestre per raggiungere il piede delle colline delle Cerbaie, che segue per tutto il suo corso, attestandosi, in direzione zigzagante verso NNE, sulla rete di strade campestri, per questo asse viario va a toccare il Rio del Valico, confine tra i comuni di Castelfranco di Sotto e di Altopascio, nonché di nuovo tra le province di Pisa e di Lucca, per seguire in direzione E-O detto confine, e addentrandosi in comune di Altopascio, sulla strada campestre che segna l'estremo piede del sistema collinare di Montecarlo, puntando su C. Fossetta, che peraltro evita, e, ancora sulla località detta nella cartografia IGM «Casetta», seguendo il tracciato di strade campestri che convergono su detta località Casetta, che rimane peraltro esclusa, e subito a settentrione del citato limite, raggiunta quota 8 a Est del torrente Tazzera, e del confine comunale Porcari-Altopascio, ancora in comune di Altopascio, il tracciato piega repentinamente verso sud, in parallelo al citato confine, ad una distanza da questo di m 175, fino ad innestarsi sulla strada campestre, detta nella cartografia regionale «degli Spagni», che raccorda C. Bertuccelli alla località Turbina, da qui prosegue appoggiandosi a detta strada vicinale, «degli Spagni», in direzione OSO, penetrando di bel nuovo in comune di Porcari, per risalire poi verso

settentrione lungo la strada comunale del Leccio, fino poco a Sud della località detta nella cartografia IGM «Corte Spagni» (ma altrimenti denominata nella cartografia regionale), donde, con rettilineo E-O, per le vie campestri e fosse, ritrova infine la strada comunale del Renaio, per cui ritorna al cavalcavia dell'autostrada Firenze-Mare donde partiva;

Considerato che la predetta soprintendenza nella relazione acclusa alla nota sopracitata ha evidenziato come l'area sopra delimitata costituisca una rara testimonianza di paesaggio antico, non sconvolto dalla millenaria continuità della storia, connotato dall'eccellente stato di conservazione del sistema fluviale a cui sono connessi i diversi sistemi insediativi pluristratificati (dall'Età del Bronzo e del Ferro fino al sistema degli insediamenti etruschi ed alla rete degli impianti di età romana) che si sono succeduti nel corso del tempo e come sia rinvenibile nell'area medesima una forte interconnessione fra i singoli siti ed il paesaggio antico che presenta un ottimo stato di conservazione, testimoniata appunto dalla presenza continua di insediamenti paleolitici, protovillanoviani, etruschi, romani;

Considerato che nella zona in questione sono presenti numerosi beni per i quali la medesima soprintendenza ha rilevato l'interesse archeologico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Considerato che l'attuale assetto dell'area sopradescritta, esito di una ricolonizzazione datata al XVI secolo che ha riorganizzato il sistema dei fossati e degli antichi rii canalizzati, realizzando le opere di sistemazione agraria, suddividendo i campi e disponendo i casali lungo i corsi d'acqua, presenta quell'integrazione fra aspetti archeologici e paesaggistici presupposta dall'art. 1, lettera «m» della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerata pertanto la necessità di garantire una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, al fine di valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela;

Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1, lettera «m», della legge 8 agosto 1985 n. 431 è distinguibile da quella operata dalla legge 1089/1939 poiché ha per oggetto non già direttamente o indirettamente i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza;

Considerato che da quanto sopra esposto il territorio delimitato nella perimetrazione già descritta è da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera «m» della legge 8 agosto 1985 n. 431, per i valori archeologicopaesistici e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, quale territorio delle presenze di interesse archeologico, qualità che è assunta a valore storico culturale meritevole di protezione;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e dal comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta congiunta in data 13 febbraio 1997 in ordine alla predetta proposta formulata dalla soprintendenza archeologica di Firenze;

Decreta:

L'area archeologica dell'ex lago di Bientina (o Sesto) ricadente nei comuni di Capannori, Porcari, Altopascio in provincia di Lucca e nei comuni di Bientina e Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa nei limiti sopradescritti ed indicati nella planimetria acclusa che costituisce parte integrante del presente decreto, è compresa tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera «m», della legge 8 agosto 1985 n. 431, ed è quindi sottoposta ai vincoli ed alle prescrizioni previste dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497 e della summenzionata legge 8 agosto 1985 n. 431.

La soprintendenza archeologica di Firenze provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo dei comuni sopramenzionati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni medesimi.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 3 giugno 1997

p. *Il Ministro:* BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 258

97A6640

DECRETO 19 giugno 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 22 maggio 1985, relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Monti Ernici - Parco nazionale d'Abruzzo».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996 - reg. 1 foglio n. 225 con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985 e relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Monti Ernici - Parco nazionale d'Abruzzo»;

Vista la nota n. 5219 del 4 giugno 1997 con la quale l'assessorato urbanistica e casa della regione Lazio trasmetteva a questo ufficio per competenza la nota n. 2550 del 15 maggio 1996 con la quale il comune di Alvito formulava un quesito in ordine alla esatta delimitazione planimetrica della zona ricadente nel territorio comunale e vincolata con il decreto ministeriale del 22 maggio 1985 e, rilevando un errore in tale delimitazione, richiedeva una opportuna rettifica al provvedimento medesimo laddove lo stesso recita «... la strada che da S. Donato conduce al centro abitato di Alvito. Seguendo poi detta strada arriva all'incrocio con la strada che conduce in località Castello ...»;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambiental e architettonici del Lazio con nota n. 19508 dell'8 agosto 1996 e successiva n. 24046 del 18 ottobre 1996, verificati gli atti relativi, riscontrava effettivamente la non corrispondenza fra il testo del decreto ministeriale 22 maggio 1985 e la planimetria allo stesso acclusa e rilevava che la modifica del testo del predetto provvedimento avrebbe comportato l'esclusione dal vincolo di una ristretta porzione di territorio comunale, senza alcuna valenza di carattere paesaggistico o storico-artistico ed interessata da diversificati fenomeni insediativi di recente costruzione presenti già all'epoca dell'imposizione del vincolo;

Esaminati gli atti inoltrati con le predette note dell'assessorato regionale e del comune di Alvito e ritenuta la opportunità di cogliere la richiesta formulata dal comune di Alvito;

Considerato pertanto che nel testo del decreto ministeriale del 22 maggio 1985 le parole «... la strada che da S. Donato conduce al centro abitato di Alvito. Seguendo poi detta strada arriva all'incrocio con la strada che conduce in località Castello ...» devono essere sostituite dalle parole «... la strada che da S. Donato conduce ad Alvito; segue detta strada fino alla località Fontanelle dalla quale prosegue lungo il tracciato dell'antica strada vicinale denominata Portaricciuti-Fontanelle fino all'incrocio con la strada comunale Alvito-S. Onofrio, seguendo la quale si innesta nella carrozzabile che da Alvito conduce a Castello in corrispondenza della prima curva successiva al convento dei Cappuccini ...»;

Considerata quindi la necessità e l'opportunità di procedere alla modifica del testo del decreto ministeriale del 22 maggio 1985 nella formula sopradescritta e di variare conseguentemente la planimetria, sanando altresì le incongruenze sopraindicate;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta tenutasi in data 29 aprile 1997 in ordine alla predetta richiesta formulata dal comune di Alvito;

Decreta:

Il testo del decreto ministeriale del 22 maggio 1985, pubblicato nel supplemento orinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985 e relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Monti Ernici - Parco nazionale d'Abruzzo» è così modificato: alla pagina 10 della *Gazzetta Ufficiale*, colonna prima, rigo 6 le parole «... la strada che da S. Donato conduce al centro abitato di Alvito. Seguendo poi detta strada arriva all'incrocio con la strada che conduce in località Castello ...» devono essere sostituite dalle parole «la strada che da S. Donato conduce ad Alvito; segue detta strada fino alla località Fontanelle dalla quale prosegue lungo il tracciato dell'antica strada vicinale denominata Portaricciuti-Fontanelle fino all'incrocio con la strada comunale Alvito-S. Onofrio, seguendo la quale si innesta nella carrozzabile che da Alvito conduce a Castello in corrispondenza della prima curva successiva al convento dei Cappuccini ...».

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Alvito e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 19 giugno 1997

p. *Il Ministro:* BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 253

97A6639

DECRETO 20 giugno 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 9 aprile 1957, relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale Cristoforo Colombo, sita nell'ambito del comune di Roma».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 24 aprile 1957, e relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale Cristoforo Colombo, sita nell'ambito del comune di Roma»;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma con nota n. 5882 del 10 aprile 1995 comunicava di aver riscontrato delle difformità tra il testo del predetto decreto ministeriale del 9 aprile 1957 e la planimetria allo stesso allegata, rilevando che nel primo risulta vincolata la parte della via Cristoforo Colombo che va dal canale allacciante della Lingua all'incrocio della via Cristoforo Colombo con la via di Castel Porziano in direzione di Ostia area peraltro già sottoposta a tutela con il decreto ministeriale del 21 ottobre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1955, e relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera Ostia, Anzio e Nettuno, sita nell'ambito dei comuni di Roma, Anzio, Pomezia e Nettuno», mentre nella citata planimetria risulta vincolata la parte che va dal canale allacciante della Lingua a Roma e richiedeva pertanto una modifica del testo del provvedimento medesimo nella parte dispositiva con la sostituzione delle parole «...tra l'incrocio del viale stesso con via di Castel Porziano e il canale allacciante della Lingua..»;

Considerato che nella nota sopracitata la soprintendenza precisava che la zona così come descritta nella planimetria è stata sempre considerata vincolata e consequenzialmente così indicata nella Carta dell'Agro del comune di Roma e nelle tavole del relativo piano territoriale paesistico redatto dalla regione Lazio;

Considerato che con la nota n. 5016 del 26 aprile 1995 l'assessorato urbanistica, assetto del territorio e tutela ambientale della regione Lazio ha richiesto chiarimenti in ordine alla esatta individuazione del perimetro dell'area vincolata *ex lege* n. 1497/1939, con il predetto decreto ministeriale del 9 aprile 1957 in particolare per la zona così descritta nella declaratoria: «...compresa tra l'incrocio del viale stesso con via di Castel Porziano e il canale allacciante della Lingua...»;

Considerato che con ministeriale n. 8661/G1 del 25 marzo 1996 e successivi solleciti n. 19509/G1 del 19 giugno 1996 e n. 26643/G2 del 12 agosto 1996 è stata richiesta alla soprintendenza predetta la documentazione idonea ad avviare le relative procedure di modifica del provvedimento;

Considerato che la soprintendenza con nota n. 18052 del 6 novembre 1996 ha trasmesso gli atti richiesti precisando che le parole del decreto ministeriale del 9 aprile 1957 sopracitate devono essere sostituite dalle parole: «... tra l'incrocio del viale stesso con via di Decima ed il canale allacciante della Lingua...»;

Esaminati gli atti e verificato che l'area indicata nella planimetria acclusa al decreto ministeriale del 9 aprile 1957, oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, costituisce un continuo belvedere dal quale è ancora possibile godere di un panorama che conserva caratteristiche e peculiarità tipiche della campagna romana;

Rilevato peraltro che nel testo del decreto ministeriale del 9 aprile 1957 è stata erroneamente indicata la data del 19 aprile 1957, invece di quella del 19 aprile 1955 quale data dell'adunanza dell'ammissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali;

Considerato che negli atti acclusi alla nota sopracitata n. 18052 del 6 novembre 1996 la soprintendenza ha precisato che la zona medesima è a rischio di compromissione a seguito di speculazioni edilizie;

Considerata quindi la necessità e l'opportunità di procedere alla modifica del testo del decreto ministeriale del 21 ottobre 1954 nella formula sopradescritta al fine di garantire una effettiva ed efficace azione di tutela della zona predetta, sanando altresì le incongruenze sopraindicate;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitosi in data 29 aprile 1997 in ordine alla predetta proposta formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma;

Decreta:

Il testo del decreto ministeriale 9 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 24 aprile 1957 e relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale Cristoforo Colombo, sita nell'ambito del comune di Roma» è così modificato alla pagina 1548 della *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 24 aprile 1957, colonna seconda, rigo 3, la data «19 aprile 1957» è sostituita dalla data «19 aprile 1955» e nella parte dispositiva alla pagina 1548 della stessa *Gazzetta Ufficiale*, colonna seconda, rigo 28, le parole «...tra l'incrocio del viale stesso con via di Castel Porziano e il canale allacciante della Lingua...», sono sostituite dalle parole «...tra l'incrocio del viale stesso con via di Decima e il canale allacciante della Lingua...» e pertanto l'area così descritta ricadente nel comune di Roma ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è quindi soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Roma e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 20 giugno 1997

p. *Il Ministro:* BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 259

NUOVA PROPOSTA DI VINCOLO
COINCIDENTE CON LA PLANIMETRIA
ALLEGATA AL DECRETO 9/4/57
ALLEGATO
Area vincolata
D.M. 21/10/54
VIALE CRISTOFORO COLOMBO

97A6638

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 agosto 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, ed in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina tedesca signora Pichl Annette e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Erste Staatsprufung fur das lehramt an gymnasien» in italiano e tedesco conseguito dall'interessata il 10 dicembre 1991, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di quattro anni dalla Università statale «Johannes Gutemberg» di Mainz (R.F.G.);

Considerato che la signora Pichl Annette risulta in possesso del «Zweite Staatsprufung fur das lehramt an gymnasien» in italiano e tedesco rilasciato dalla competente autorità di Mainz (Magonza) - (Land Renania - Palatinato, R.F.G.) in data 5 dicembre 1994, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 25 ottobre 1996 dal console d'Italia in Francoforte sul Meno che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dagli esami sostenuti nel corso degli studi;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 27 giugno 1997;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla signora Pichl Annette nata a Bad Kreuznach (R.F.G.) il 23 settembre 1964, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 6 agosto 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A6583

DECRETO 6 agosto 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, ed in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina francese signora Perotto Anne Marie e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo francese «Maitrise» in lettere moderne conseguito dall'interessata nel giugno del 1978, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di quattro anni dalla Università Paris - Val de Marne;

Visto l'attestato rilasciato dal rettore dell'Accademia di Creteil dal quale risulta che la richiedente ha prestato servizio come insegnante supplente di lettere moderne dal 1981 al 1986 e come insegnante di ruolo dal 1986 al 1997;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 9 luglio 1996 dal console d'Italia in Parigi che certifica il valore legale del titolo di «Maitrise» cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dalla «Licence» in itliano conseguita presso l'Università Paris - Sorbonne nell'anno accademico 1980/1981;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 27 giugno 1997;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Francia dalla signora Perotto Anne Marie nata a Creteil (Francia) il 2 ottobre 1954, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 6 agosto 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A6584

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, relativo alle modifiche dell'ordinamento didattico relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia (Tab. XVIII);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 34 e 35, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia, sono sostituiti dai seguenti:

Tabella XVIII

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 34 *(Finalità, norme generali e di programmazione).* — 1. Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti.

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza di ciascun Ateneo, devono essere adeguate alle necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il consiglio di corso di laurea (CCL) ed il consiglio di facoltà (CdF), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso università o istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

2. Scopo del corso di laurea.

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione post-laurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socio-culturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie e di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

3. Durata ed articolazione del corso di laurea.

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici, sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

4. Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalle facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

Art. 35 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre università, della equipollenza di differenti attività didattico-formative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 34.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 34.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunziabile del curriculum e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

2. Programmazione didattica.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero curriculum.

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, *in conformità al regolamento* didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

3. Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1000 crediti.

Il CCL predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del curriculum formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati, per ogni area, al successivo punto 4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei sei anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5.500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alle scuole di specializzazione.

4. *Curriculum* degli studi.

Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunziabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali:

d) il numero di crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

4.1. Aree didattico-formative.

A. FASE FORMATIVA DI BASE.

1. Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.

Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A Psicologia generale.

2. Area della morfologia umana.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfofunzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica, E04B Biologia molecolare.

4. Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia Umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E10X Biofisica medica, K06X Bioingegneria.

B. FASE PRECLINICA.

5. Area della patologia e fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause delle malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, E12X Microbiologia generale, F04A Patologia generale, V32B Parassitologia e malattie parassitarie.

6. Area della propedeutica clinica.

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'équipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, M11E Psicologia clinica, F01X Statistica medica, F02X Storia della Medicina, E05B Biochimica clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04B Patologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, Q05A Sociologia generale, P01B Politica economica.

C. FASE CLINICA.

7. Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.

Obiettivo: lo studio deve:

dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenetico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevanti nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia Patologica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia Generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia.

8. Area delle scienze del comportamento.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

9. Area delle scienze neurologiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

10. Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari: F07H Reumatologia, F08B Chirurgia plastica, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F17X Malattie cutanee e veneree.

11. Area di clinica medica e chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

12. Area di farmacologia e tossicologia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico patologiche.

Settore scientifico-disciplinare: E07X Farmacologia.

13. Area di pediatria generale e specialistica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

essere in grado di individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari: F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

14. Area di ginecologia e ostetricia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale e il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare: F20X Ginecologia e ostetricia.

15. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinicopatologiche.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

16. Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

17. Area delle emergenze medico-chirurgiche

Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

18. Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

4.2 Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo.

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3 del presente Ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

4.3 Corso di lingua inglese.

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione di una capacità di aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al quarto anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di «idoneo/non idoneo».

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C Linguistica inglese.

5. Piano di studi ed esami.

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di 12 nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a 36 nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche *in itinere,* quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove d'esame.

Art. 36 *(Sperimentazione didattica).* — Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai punti 35.1 e 35.5 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

Art. 37 *(Tirocinio).* — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del servizio sanitario nazionale od equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali, le aziende sanitarie e gli altri Istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 38 *(Norme finali e transitorie).* — Dopo la pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* e ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i CCL son tenuti a darsi un regolamento, in conformità a quello didattico di Ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1995/1996 possono optare tra il tirocinio di durata annuale, previsto da questo ordinamento tabellare, o quello di durata semestrale previsto dal precedente ordinamento, ferme restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi di cui al primo comma del punto 4».

ALLEGATO 1

DISCIPLINE DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI PERTINENTI AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.

Ogni consiglio di corso di laurea può integrare la Tabella inserendo discipline, non oltre 10, nei settori scientifico-disciplinari.

1. *Area delle scienze fondamentali, applicate agli studi medici*

A01D Matematiche complementari

Istituzioni di matematiche

B01B Fisica

Fisica medica

E13X Biologia applicata
Biologia cellulare
Biologia generale
Genetica generale
Genetica molecolare

F01X Statistica medica
Statistica medica e biometria

F03X Genetica medica
Genetica umana

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
Informatica medica

M10A Psicologia generale
Psicologia generale

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

E09A Anatomia umana
Anatomia umana
Anatomia clinica
Anatomia topografica
Anatomia radiologica
Neuroanatomia

E09B Istologia
Citologia
Citologia molecolare
Embriologia
Istologia
Istochimica

3. *Area e struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

E04B Biologia molecolare
Biologia molecolare

E05A Biochimica
Biochimica cellulare
Biochimica sistematica umana
Biochimica applicata
Biochimica della nutrizione
Chimica biologica
Chimica e propedeutica biochimica
Enzimologia
Neurochimica

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

E06A Fisiologia umana
Biofisica
Fisiologia applicata
Fisiologia della nutrizione
Fisiologia dello sport
Fisiologia umana
Neurofisiologia

E06B Alimentazione e nutrizione umana
Scienza dell'alimentazione

E10X Biofisica medica
Biofisica

K06X Bioingeneria
Tecnologie biomediche

5. *Area della patologia e fisiopatologia generale.*

E12X Microbiologia generale
Microbiologia generale

F04A Patologia generale
Fisiopatologia endocrina
Fisiopatologia generale
Immunologia
Immunopatologia
Medicina molecolare
Oncologia
Patologia generale
Patologia genetica
Patologia molecolare

F05X Microbiologia e microbiologia clinica
Micologia medica
Microbiologia
Microbiologia medica
Virologia

V32B Parassitologia e malattie parassitarie
Parassitologia

6. *Area della propedeutica clinica.*

E05B Biochimica clinica
Biochimica clinica

F10X Statistica medica
Metodologia epidemiologica clinica

F02X Storia della medicina
Bioetica
Storia della medicina

F04B Patologia clinica
Citopatologia
Immunoematologia
Patologia clinica

F05X Microbiologia e microbiologia clinica
Microbiologia clinica

F07A Medicina interna
Semeiotica e metodologia medica
Semeiotica funzionale e strumentale

F08A Chirurgia generale
Fisiopatologia chirurgica
Semeiotica e metodologia chirurgica
Semeiotica funzionale e strumentale

F22A Igiene generale ed applicata
Metodologia epidemiologica ed igiene

M11E Psicologia clinica
Psicologia medica

P01B Politica economica
Economia sanitaria

Q05A Sociologia generale
Sociologia medica

7. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

F06A Anatomia patologica
Anatomia ed istologia patologica
Citopatologia

F07A Medicina interna
Allergologia ed immunologia clinica
Medicina interna

F07B Malattie dell'apparato respiratorio
Fisiopatologia respiratoria
Malattie dell'apparato respiratorio

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare
Angiologia
Cardiologia

F07D Gastroenterologia
Gastroenterologia

F07E Endocrinologia
Endocrinologia
Fisiopatologia endocrina
Malattie metaboliche e del ricambio

F07F Nefrologia
Nefrologia

F07G Malattie del sangue
Ematologia
Oncologia ematologica

F07I Malattie infettive
Malattie infeffive
Malattie tropicali
Parassitologia clinica

F08A Chirurgia generale
Chirurgia dell'apparato digerente
Chirurgia generale
Endocrinochirurgia

F08D Chirurgia toracica
Chirurgia toracica

F08E Chirurgia vascolare
Chirurgia vascolare

F09X Chirurgia cardiaca
Cardiochirurgia

F10X Urologia
Urologia

8. *Area delle scienze del comportamento.*

F11A Psichiatria
Igiene mentale
Medicina psicosomatica
Psichiatria
Psicoterapia

M11E Psicologia clinica
Psicologia clinica
Psicologia medica

9. *Area delle scienze neurologiche.*

F06B Neuropatologia
Neuropatologia

F11B Neurologia
Neurologia
Neurofisiopatologia
Neuropsicologia clinica
Riabilitazione neurologica

F12A Neuroradiologia
Neuroradiologia

F12B Neurochirurgia
Neurochirurgia
Neurotraumatologia

10. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

F07H Reumatologia
Reumatologia

F08B Chirurgia plastica
Chirurgia plastica e ricostruttiva

F13B Malattie odontostomatologiche
Odontostomatologia

F13C Chirurgia maxillo-facciale
Chirurgia maxillo-facciale

F14X Malattie dell'apparato visivo
Oftalmologia
Ottica fisiopatologica

F15A Otorinolaringoiatria
Foniatria
Otorinolaringoiatria

F15B Audiologia
Audiologia

F16A Malattie dell'apparato locomotore
Chirurgia della mano
Ortopedia infantile
Ortopedia e traumatologia
Traumatologia

F16B Medicina fisica e riabilitazione
Medicina fisica e riabilitazione

F17X Malattie cutanee e veneree
Dermatologia
Dermatologia allergologica e professionale
Venerologia

11. *Area di clinica medica e chirurgica.*

F03X Genetica medica
Genetica medica

F04C Oncologia medica
Oncologia medica

F07A Medicina interna
Allerogologia ed immunologia clinica
Geriatria e gerontologia
Medicina dello sport
Medicina interna
Nutrizione clinica
Terapia medica e medicina termale

F08A Chirurgia generale
Chirurgia generale
Chirurgia geriatrica

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia
Radioterapia oncologica

12. *Area di farmacologia e tossicologia.*

E07X Farmacologia
Chemioterapia
Farmacologia
Farmacologia cellulare e molecolare
Farmacologia clinica
Neuropsicofarmacologia
Tossicologia

13. *Area della pediatria generale e specialistica.*

F19A Pediatria generale e specialistica
Adolescentologia
Neonatologia
Pediatria
Pediatria preventiva e sociale
Terapia pediatrica

F08C Chirurgia pediatrica e infantile
Chirurgia pediatrica

F19B Neuropsichiatria infantile
Neuropsichiatria infantile

14. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

F20X Ginecologia ed ostetricia
Fisiopatologia della riproduzione umana
Ginecologia ed ostetricia
Ginecologia endocrinologica
Ginecologia oncologica
Medicina dell'età prenatale

15. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

F06A Anatomia patologica
Anatomia ed istologia patologica
Diagnostica isto-cito-patologica
Istochimica ed immunoistochimica patologica
Patologia e diagnostica ultrastrutturale

F06B Neuropatologia
Neuropatologia

16. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia
Anatomia radiologica clinica
Medicina nucleare
Radiologia
Radiobiologia medica
Radioterapia

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

F07A Medicina interna
Medicina d'urgenza e pronto soccorso

F08A Chirurgia generale
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

F21X Anestesiologia
Anestesiologia e rianimazione
Medicina subacquea ed iperbarica
Terapia del dolore
Terapia intensiva

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

F22A Igiene generale ed applicata
Educazione sanitaria
Igiene
Igiene ambientale
Igiene degli alimenti
Medicina di comunità
Metodologia epidemiologica e igiene
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari

F22B Medicina legale
Bioetica
Deontologia ed etica medica
Medicina legale
Medicina sociale
Psicopatologia forense
Tossicologia forense

F22C Medicina del lavoro
Igiene industriale
Medicina del lavoro

ALLEGATO 2

CURRICULUM ESEMPLIFICATIVO

(sono indicate 36 prove d'esame; gli organi collegiali competenti possono approvare *curricula* diversi, anche su proposta degli studenti).

Area 1 Fisica e statistica
Biologia e genetica

Area 2 Istologia
Anatomia umana

Area 3 Chimica e propedeutica biochimica
Biochimica

Area 4 Fisiologia umana e biofisica

Area 5 Microbiologia
Immunologia ed immunopatologia
Patologia e fisiopatologia generale

Area 6 Semeiotica e metodologia clinica, compresa la medicina di laboratorio
Scienze umane

Area 7 Patologia sistematica I
Patologia sistematica II
Patologia sistematica III
Medicina interna I
Chirurgia generale I

Area 8 Psichiatria e psicologia clinica

Area 9 Scienze neurologiche

Area 10 Malattie dell'apparato locomotore
Malattie cutanee
Oftalmologia
Otorinolaringoiatria
Odontostomatologia

Area 11 Medicina interna II
Chirurgia generale II
Geriatria ed oncologia clinica

Area 12 Farmacologia e tossicologia

Area 13 Scienze pediatriche

Area 14 Ginecologia ed ostetricia

Area 15 Anatomia patologica

Area 16 Diagnostica per immagini e radioterapia

Area 17 Emergenze medico-chirurgiche

Area 18 Sanità pubblica
Medicina legale
Medicina del lavoro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Brescia, 29 luglio 1997

Il rettore: PRETI

97A6751

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 agosto 1997

Dollaro USA	1778,94
ECU	1916,81
Marco tedesco	975,30
Franco francese	289,45
Lira sterlina	2853,95
Fiorino olandese	866,13
Franco belga	47,240
Peseta spagnola	11,537
Corona danese	256,00
Lira irlandese	2604,01
Dracma greca	6,207
Escudo portoghese	9,617
Dollaro canadese	1279,54
Yen giapponese	15,040
Franco svizzero	1184,30
Scellino austriaco	138,60
Corona norvegese	233,69
Corona svedese	223,37
Marco finlandese	326,23
Dollaro australiano	1330,65

97A6801

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Ortucchio, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ortucchio.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 6 agosto 1997, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Ortucchio, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ortucchio (L'Aquila), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

97A6725

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Cooperativa fra produttori avicunicoli del Friuli-Venezia Giulia (Coop p.a.) soc. coop a r.l., in Udine.

Con deliberazione n. 2094 del 4 luglio 1997, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 3 ottobre 1997 il mandato conferito ai dottori Stefano Macchia, con studio in Udine - Viale Ungheria n. 125, ed Alessandro Pasut con studio in Udine - Via Vittorio Veneto n. 52 in ordine alla gestione commissariale della Cooperativa fra produttori «avicunicoli del Friuli-Venezia Giulia (Coop p.a.) soc. coop. a r.l.», con sede in Udine.

97A6517

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Sassari sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura alla facoltà interessata provvederà mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

storia moderna (M02A).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere ai trasferimenti solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo.

97A6513

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente

posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Settore scientifico disciplinare: D02A «geografia fisica e geomorfologia», disciplina «geografia fisica».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

97A6727

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (corso di D.U in Servizio sociale)·

settore scientifico disciplinarae M07C - «filosofia morale», per la disciplina: «etica sociale».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate - per i soli docenti di altro Ateneo - di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A6649

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Nomina del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il commissario straordinario-prefetto dott.ssa Concetta Sorbilli Lasco, con determinazione commissariale n. 112 del 7 luglio 1997, ha nominato il dott. Casimiro Pratola, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, conservatore dell'ufficio del registro delle imprese tenuto da questa camera a far data 7 luglio 1997.

97A6514

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari.		
- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi		
- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2).		
- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

*Integrando con la somma di **L. 125.000** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 9 8 0 9 7 *

L. 1.500